

## **Decreto Legge 152/2021 e Decreto Legge 77/2021**

### **Modifica della disciplina concernente la VAS**

In data 7 novembre 2021 è entrato in vigore il Decreto Legge 6 novembre 2021 n. 152 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione di infiltrazioni mafiose". Tale norma modifica ulteriormente quanto già modificato con Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 in vigore dal 31 luglio 2021.

Il decreto legge 152/2021 in vigore dal 7 novembre 2021, all'art. 18, prevede ulteriori modifiche alla disciplina concernente la Valutazione Ambientale Strategica, normata al Titolo II del decreto legislativo 152/06, rispetto a quanto già apportato dal decreto legge 77/2021, art.28, convertito con legge 108/2021. **Tali modifiche riguardano prevalentemente la riduzione dei tempi nelle fasi di consultazione e valutazione del Rapporto preliminare e del Rapporto ambientale a 45 giorni.**

Di seguito si riportano in sintesi le modifiche apportate al Titolo II del decreto legislativo 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente) dagli ultimi due decreti legge che sono attualmente in vigore e si ricorda di consultare sempre la normativa in vigore sul sito [www.normattiva.it](http://www.normattiva.it):

#### **articolo 12 Verifica di assoggettabilità a VAS (modifica apportata dall'art. 28 D.L. 77/2021)**

La principale modifica riguarda il comma 4 dove non è più prevista la possibilità di definire prescrizioni nell'ambito del provvedimento di verifica, in caso di esclusione da VAS.

#### **articolo 13 Redazione del rapporto ambientale (modifiche apportate dall'art. 18 D.L. 152/2021 e dall'art. 28 del D.L. 77/2021)**

Le modifiche al comma 1 riguardano la fase preliminare di VAS che dovrà essere avviata dall'Autorità Competente e i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale dovranno essere inviati sia all'Autorità Procedente che all'Autorità Competente; viene indicato che la durata delle consultazioni dei soggetti competenti in materia ambientale ha una durata di 30 giorni. Sempre al comma 1 si prevede che il Rapporto preliminare contenga i possibili impatti ambientali significativi anche transfrontalieri.

Al comma 2 è previsto che la consultazione, salvo quanto diversamente comunicato dall'autorità competente, si conclude entro quarantacinque giorni (invece che novanta) dall'invio del Rapporto preliminare di cui al comma 1 dello stesso articolo.

Viene inoltre modificato, in riferimento alla fase di avvio della consultazione sul rapporto ambientale e sul piano, il comma 5 e introdotto il comma 5-bis nei quali vengono specificati i contenuti e i documenti oggetto della trasmissione/comunicazione all'Autorità Competente.

Viene abrogata al comma 5 la lettera f) che prevedeva la trasmissione da parte dell'Autorità Procedente all'Autorità Competente della copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo relativo ad oneri istruttori, di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 33.

#### **articolo 14 Consultazione (modifiche apportate dall'art. 18 D.L. 152/2021 e dall'art. 28 del D.L. 77/2021)**

Vengono modificati i commi 1, 2 e 3. Le principali modifiche prevedono la pubblicazione solo sui siti web dell'avviso al pubblico relativo all'avvio della consultazione sul rapporto ambientale e sui documenti di piano: non è più prevista la pubblicazione sul bollettino ufficiale dell'avviso. Al comma 1 vengono disciplinati più chiaramente i contenuti dell'avviso al pubblico.

Al comma 2 il termine di sessanta giorni per le consultazioni a partire dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1 è ridotto a quarantacinque.

Il comma 3 evidenzia la necessità di coordinamento con le procedure di partecipazione e consultazione previste dalle norme settoriali.

#### **articolo 15 Valutazione del Rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni (modifiche apportate dall'art. 18 D.L. 152/2021)**

Al comma 1 il termine di novanta giorni previsto per l'espressione del parere motivato da parte dell'Autorità competente è ridotto a quarantacinque.

#### **articolo 18 Monitoraggio (modifica apportata dall'art. 28 D.L. 77/2021)**

Le principali novità sono disciplinate dai nuovi commi 2-bis e 2-ter: viene previsto l'invio dei rapporti di monitoraggio all'Autorità Competente la quale dovrà esprimersi, entro 30 giorni, sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'Autorità procedente.

Il nuovo comma 3-bis indica che l'Autorità Competente dovrà verificare lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali.